



CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA FRANCESCO VENEZZE ■ ROVIGO

Conservatorio Statale di Musica Francesco Venezia
ROVIGO

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

(Approvato con delibera del Consiglio Accademico del 7 marzo 2018 e con delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2018 ed emanato con Decreto del Presidente del 20.03.2018)

Articolo 1

Requisiti di appartenenza alla Consulta, elettorato passivo ed elettorato attivo

1. La Consulta degli studenti, organo di rappresentanza degli studenti del Conservatorio i cui fini e principi sono stabiliti al Titolo I del Regolamento della Consulta, è composta ai sensi dell'art. 22 dello Statuto del Conservatorio, da un numero variabile di membri in base al numero complessivo degli studenti iscritti all'istituzione (corpo studentesco).
2. Possono essere eletti quali membri della Consulta gli studenti maggiorenni regolarmente iscritti ai corsi vecchio ordinamento, ai corsi accademici di primo livello e ai corsi accademici di secondo livello che siano in corso o al primo anno fuori corso, che per il primo giorno delle elezioni siano in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi accademici e che non abbiano riportato condanne penali né sanzioni disciplinari.
3. L'elettorato attivo compete agli studenti maggiorenni regolarmente iscritti ai corsi vecchio ordinamento e ai corsi pre-accademici o propedeutici e a tutti gli studenti, maggiorenni o minorenni, regolarmente iscritti ai corsi superiori vecchio ordinamento, ai corsi accademici di primo livello e ai corsi accademici di secondo livello, in corso o fuori corso, che per il primo giorno delle elezioni siano in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi accademici.

Articolo 2

Indizione delle elezioni e presentazione candidature

1. Le elezioni del rinnovo della Consulta degli studenti si svolgono, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, a cadenza triennale. La Consulta eletta è nominata di norma a partire dal primo giorno dell'anno accademico del triennio di riferimento. I membri della Consulta possono essere confermati consecutivamente una sola volta. Esse sono indette dal Direttore del Conservatorio almeno trenta giorni prima della scadenza dell'organo.
2. Il Decreto di indizione delle elezioni è pubblicato all'albo e sul sito web del Conservatorio al fine di garantirne la massima diffusione.
3. Le candidature, recanti la sottoscrizione autografa del candidato e indirizzate al Direttore, possono essere presentate direttamente all'Ufficio Protocollo del Conservatorio oppure tramite raccomandata a/r o tramite posta all'indirizzo protocollo@conservatoriorovigo.it. Nel caso in cui la candidatura sia spedita a mezzo raccomandata (farà fede il timbro postale di partenza) il candidato, a pena di decadenza, è tenuto a inviare copia degli atti via fax o mail all'Ufficio Protocollo del Conservatorio, entro data e ora stabilite di scadenza per la presentazione delle candidature.
4. Le candidature che risulteranno regolari ai sensi dell'art. 1 di cui sopra saranno affisse all'albo almeno dieci giorni prima della data di apertura del saggio elettorale.
5. Nella settimana precedente l'inizio delle votazioni, il Direttore convoca l'Assemblea degli studenti (formata da tutti coloro che risultino elettori attivi) per la presentazione delle candidature e la costituzione dell'Ufficio elettorale incaricato di seguire le operazioni di voto.

Articolo 3

Ufficio elettorale

L'Ufficio elettorale presiede alle operazioni di voto. Esso è composto da due componenti individuati tra il personale TA del Conservatorio e da un minimo di uno fino a un massimo di tre componenti designati dall'Assemblea degli studenti, tra coloro che recano il requisito dell'elettorato attivo con esclusione dei candidati a membri della Consulta, ed è nominato con Decreto del Direttore.

2. L'Ufficio elettorale individua, al proprio interno, un Presidente e un Segretario.
3. L'Ufficio elettorale si insedia per le operazioni preliminari di voto almeno un quarto d'ora prima dell'inizio delle operazioni di voto.
4. L'Ufficio elettorale controlla il materiale di voto, procede al conteggio delle schede e alla loro vidimazione.
5. Il numero di schede vidimate e quello delle schede rimanenti deve essere indicato nel verbale.
6. L'Ufficio elettorale deve garantire la libertà e la segretezza del voto.

Articolo 4

Procedure e svolgimento delle elezioni. Proclamazione degli eletti

1. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto presso apposita cabina elettorale e inserimento della scheda in apposita urna che sarà sigillata al termine di ogni giornata di elezione e successivamente riaperta alla presenza dell'intero Ufficio elettorale, durante un periodo massimo di cinque giorni lavorativi, con un minimo di due giorni di apertura del seggio, anche non consecutivi, tenendo conto delle giornate di maggiore attività didattica.
2. Le elezioni si svolgono di norma presso la sede centrale del Conservatorio.
3. Ogni elettore si presenterà al seggio munito di documento di riconoscimento valido (o potrà essere eventualmente riconosciuto da un membro del seggio) e apporrà la propria firma negli elenchi di seggio per poter ritirare il materiale di voto.
4. Le schede elettorali conterranno i nomi prestampati dei candidati in ordine alfabetico.
5. Ogni elettore può esprimere, al massimo, un numero di preferenze pari al numero dei rappresentanti da eleggere.
6. Le preferenze saranno espresse apponendo il segno della "X" sul nominativo di ogni candidato che si intende votare.
7. Al termine delle operazioni di voto l'Ufficio elettorale procede immediatamente allo scrutinio delle schede in seduta pubblica.
8. Sono nulle le schede sulle quali siano espresse più preferenze del numero massimo possibile.
9. Nel caso di schede oggetto di contestazione, le decisioni verranno prese a maggioranza dei componenti dell'Ufficio elettorale.
10. Si intendono eletti i cinque candidati che avranno riportato il maggior numero di voti.
11. In caso di parità risulterà eletto il candidato che rechi maggiore età.
12. Tutte le operazioni elettorali sono verbalizzate e firmate dai componenti dell'Ufficio elettorale.
13. Le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle, le schede eventualmente non assegnate e il verbale delle operazioni elettorali vengono inseriti in plichi distinti, sigillati e firmati da tutti i componenti dell'Ufficio.
14. L'elenco dei votanti, le schede elettorali e il verbale dell'Ufficio elettorale sono depositati presso l'Ufficio Protocollo del Conservatorio.

15. L'esito delle votazioni è proclamato con Decreto del Direttore, affisso all'Albo e pubblicato sul sito web del Conservatorio nel primo giorno lavorativo successivo allo scrutinio.

Articolo 5

Votazioni on line

Il Conservatorio può in alternativa a quanto sopra optare, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, per l'indizione di procedure elettorali on line. In tal caso saranno formulate le opportune modalità di votazione che costituiranno parte integrante della delibera in oggetto, sentiti il parere del Consiglio Accademico e della Consulta degli studenti.

Articolo 6

Validità delle elezioni e della nomina degli eletti

1. Le elezioni si riterranno valide se avrà partecipato un minimo del 10% degli aventi diritto al voto.
2. Saranno eletti gli studenti che abbiano conseguito almeno cinque voti validamente espressi.

Articolo 7

Designazione del Presidente e Vicepresidente della Consulta, dei rappresentanti degli studenti in Consiglio Accademico e in Consiglio di Amministrazione

1. La Consulta degli studenti elegge al proprio interno un Presidente e un Vicepresidente ai sensi degli articoli 3-5 del Regolamento della Consulta.
2. La Consulta degli studenti elegge al proprio interno i due rappresentanti degli studenti in Consiglio Accademico ai sensi degli articoli 8-9 del Regolamento della Consulta.
3. La Consulta degli studenti designa uno studente a essere parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento della Consulta. Lo studente designato a esser parte del Consiglio di Amministrazione non può appartenere alla Consulta degli studenti.
4. I membri della Consulta diplomandi e come tali non iscritti all'anno in corso rimangono in carica fino al conseguimento del diploma.
5. I membri della Consulta in mobilità internazionale sono temporaneamente sostituiti, attraverso il primo dei non eletti nel corso della tornata elettorale, fino al loro ritorno.

Articolo 8

Sostituzione di membri della Consulta degli studenti nell'arco del triennio

1. In caso di sostituzione di membri della Consulta nell'arco del triennio a seguito di dimissioni o decadenza degli stessi si procede all'elezione dei primi dei non eletti nel corso della tornata elettorale.
2. In caso di esaurimento delle liste dei votati si procede, fino a sei mesi dalla scadenza del mandato triennale della Consulta, a procedure abbreviate di elezione.
3. I membri eletti durante il corso del mandato rimangono in carica fino alla scadenza del mandato triennale della Consulta.
4. Nella procedura abbreviata l'elezione non prevede la convocazione dell'Assemblea degli studenti e i nominativi dei candidati dovranno pervenire almeno quindici giorni prima dal primo giorno di



**CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
FRANCESCO VENEZZE ■ ROVIGO**

votazione fissato con Decreto del Direttore.

5. Le candidature dovranno essere presentate in conformità all'art. 2 comma 3 del presente Regolamento.

6. le procedure di elezione saranno svolte in conformità agli articoli 3 (commi 2-6) e 4 (commi 1-9 e 11-15), oppure ai sensi dell'articolo 5, del presente Regolamento.

7. L'Ufficio elettorale sarà costituito da tre studenti tra i membri della Consulta e/o del Consiglio di Amministrazione.